



CINA

L'embargo alle esportazioni di armamenti occidentali alla Cina

Profili storici, economici e strategici in un quadro normativo in evoluzione

A cura di Matteo Piasentini

Coordinamento di Lorenzo Termine

20 MAGGIO 2021

La Cina è considerata partner commerciale di prim'ordine per tutti i paesi occidentali, tranne che nell'ambito dello scambio di armamenti. Oltre che le note vicende storiche collegate ai fatti di Piazza Tien 'An Men, l'embargo funge da strumento normativo, strategico e commerciale con cui i paesi occidentali possono controllare e tutelare la tecnologia e il know-how, prodotto di ingenti investimenti nazionali nel settore della difesa e sicurezza.

La storia delle sanzioni occidentali alla Repubblica Popolare Cinese

La storia delle relazioni commerciali tra blocco occidentale e Repubblica Popolare Cinese (RPC) durante la seconda metà del '900 ha visto avvicinarsi tre distinte fasi, una di chiusura, una di “riapertura euforica” e una terza di ambigua prudenza, che vede il prolungarsi dei suoi effetti nella prima decade del XXI secolo.

Dalla cortina di ferro
commerciale
all'euforia

I rapporti commerciali tra Cina ed USA per primi, e successivamente con i paesi dell'Europa occidentale, subirono una drastica interruzione a partire dagli anni '50 con l'affermarsi del regime Maoista. In tale quadro, la contrapposizione ideologica di due distinti ordini internazionali fu la giustificazione per un blocco quasi totale al commercio con la Repubblica Popolare. Gli Stati Uniti formularono una lista di beni sottoposti a blocco, e gli altri stati dell'Europa occidentale cercarono di adeguarsi pur tra diverse proteste, tentennamenti ed eccezioni (non da ultimo il commercio del Regno Unito con la Cina, mosso dalla necessità della sua colonia di Hong Kong di commerciare con la RPC per la sua stessa sopravvivenza).

A partire dalla “riapertura” della Cina ai mercati ed agli investimenti nel 1978, gli stati occidentali trovarono modo di investire e commerciare con il mercato cinese che si preannunciava foriero di lucrose opportunità di sviluppo. Tanto che, oltre al commercio di beni e servizi di natura civile, durante gli anni '80 si iniziarono importanti collaborazioni industriali di sviluppo e ricerca in ambito militare. Non solo, a tali programmi si affiancarono immediatamente consistenti forniture di beni e tecnologie militari di fabbricazione o derivazione occi-

dentale: la crescita pacifica cinese e le promesse di apertura del paese ai mercati, unite al desiderio del Partito Comunista di rafforzare la sua posizione geopolitica costituivano importanti opportunità commerciali per le industrie della difesa occidentali, europee e statunitensi. Gli Stati Uniti fornirono tramite il loro strumento di cooperazione intergovernativa in materia di difesa, il FMS (*Foreign Military Sales*), importanti sistemi e tecnologie militari.

Tienanmen: la nascita dell'embargo e le diverse applicazioni tra USA e CEE

Tale fase euforica ed espansiva di relazioni in ambito di commercio di prodotti per la Difesa con la RPC subì una brusca frenata in seguito agli avvenimenti di piazza Tienanmen. Da un lato gli Stati Uniti decisero di imporre delle sanzioni alla RPC interrompendo bruscamente le forniture militari e i programmi di armamento allora in corso, dall'altro l'allora CEE (Comunità Economica Europea) decise tramite la Dichiarazione del Consiglio Europeo di Madrid del 27 giugno 1989 di interrompere la cooperazione militare con la RPC e, contestualmente, istituire un embargo relativo al commercio di armi tra stati membri e Cina.

Il quadro sanzionatorio successivo ai fatti di piazza Tienanmen, pur sembrando all'apparenza monolitico e pressoché coincidente per l'intero "Occidente", si rivelò ben lungi dall'essere compatto e unilateralmente efficace. Se infatti da un lato gli Stati Uniti erano già dotati di un apparato normativo consolidato ed uniforme, l'*International Traffic on Arms Regulations - ITAR*, volto sia a stabilire quali tipologie di materiali e beni fossero da considerarsi "armamento" (vedasi la "*U.S. Munition List*"), sia a disciplinare in modo uniforme il regime dei controlli territoriali ed extraterritoriali dei flussi di armamenti di

origine statunitense, ciò non si poteva affermare per i paesi della Comunità (e poi Unione) Europea.

La Comunità/Unione infatti, pur avendo già iniziato ad occuparsi di normare la materia relativa all'esportazione di armamenti (sancendo – in linea generale – il principio per cui le esportazioni di armamenti sono sottoposte al controllo degli Stati), non dettava né criteri operativi uniformi su come effettuare tali controlli (tanto che alcuni Stati agirono dal punto di vista legislativo, altri meramente regolamentare/amministrativo), né tantomeno uniformava a livello interpretativo ciò che doveva considerarsi come un materiale di armamento. Il risultato di tale frammentazione, in uno con il rinnovato slancio dei rapporti commerciali con la RPC, fu il completamento di alcune forniture di armamenti da parte di alcune industrie europee nei confronti della Cina, nonostante il vigente ed annunciato embargo. In seguito, la diplomazia cinese iniziò un dialogo a livello comunitario affinché l'embargo stesso fosse eliminato, al fine di rafforzare ulteriormente la cooperazione economica ed industriale tra i due blocchi. Il motivo principale della richiesta di cancellazione dell'embargo era un addotto cambio di atteggiamento e approccio da parte del governo cinese, progressivamente sempre più aperto, inclusivo e pacifico, tale da rendere i sanguinosi avvenimenti del 1989 un ricordo del passato.

Verso l'eliminazione
dell'embargo?

La non uniformità della politica estera degli stati europei, unita ad una rinnovata suggestione circa una sempre maggiore “apertura” e “liberalizzazione” della Cina, portò al dibattito dei primi anni ‘2000 in merito all’opportunità di proseguire con l'embargo a livello europeo. L'entrata della Repubblica Popolare nell'Organiz-

zazione Mondiale del Commercio (OMC – WTO), l'avvio della “Partnership Strategica” UE - Cina del 2003, e alcuni progetti di ricerca e sviluppo in settori di alta tecnologia (ad esempio, il noto programma di sviluppo del sistema satellitare Galileo), portarono paesi quali Germania e Francia a chiedere di eliminare l'embargo: la Cina infatti, ormai interlocutore di assoluta importanza per l'economia dell'Unione, non poteva essere considerata alla stregua di paesi sottoposti a sanzioni analoghe.

Contrariamente a quanto sembrava profilarsi durante quegli anni, l'embargo venne effettivamente mantenuto in vigore, principalmente per due motivi: da un lato la promulgazione nel 2005, da parte del Governo Cinese della “Legge anti-secessione”, atto formale in cui il PCC ribadiva la sua sovranità nei confronti dell'isola di Taiwan, dall'altro le perplessità sollevate dagli Stati Uniti circa i rischi di trasferimenti di tecnologia statunitense ad un paese le cui mire geopolitiche si ponevano chiaramente in senso contrario alla strategia americana^[1].

Queste due motivazioni nascondono diverse sfaccettature che occorre analizzare. In primo luogo, la chiara posizione della RPC nei confronti di Taiwan apparve come una frenata della Cina nel percorso di progressiva apertura del paese, una rivendicazione così forte evocava inevitabilmente lo “spettro” dei fatti di Tienanmen agli occhi dei paesi dell'Unione, tali da non rendere supportabile dal punto di vista del sistema di valori che reggeva (e tutt'ora regge) la politica estera dell'Unione le motivazioni addotte per l'eliminazione dell'embargo. Assieme a tali perplessità, le rivendicazioni cinesi su Taiwan si ponevano in netta contrapposizione con gli interessi strategici degli USA nell'area: sarebbe infatti

stato impensabile se tecnologia statunitense fosse stata usata a danno degli interessi strategici americani che gravano attorno all'isola di Formosa e alla sua sicurezza. In secondo luogo, ed in una prospettiva più di lungo termine, le preoccupazioni americane trovavano fondamento nella capacità della Cina di appropriarsi e copiare in modo sistematico ed efficace tecnologia americana, "veicolata" tramite le forniture di materiali di armamento da parte dei loro alleati.

Il blocco alle esportazioni di armamenti permane tutt'ora, e non si registrano mutamenti significativi a livello Europeo, né tantomeno statunitense in materia. Tale situazione, che appare immutata nel corso degli anni, oltre che per i motivi diplomatici sopracitati è frutto dell'intersecarsi di alcuni fattori di ordine strategico, giuridico ed economico. [2]

La definizione di "Armi": ambiguità a livello Europeo

La posizione statunitense in materia di controlli alle esportazioni di armamenti

Alla luce di quanto sopra esposto, appare chiaro che l'approccio del "blocco occidentale" in tema di forniture di armamenti alla Cina differisce a seconda della sponda dell'Atlantico che si vuole analizzare. Durante tutto il trentennio che ci separa dall'embargo del 1989, gli Stati Uniti mantennero immutata la loro posizione circa l'embargo e soprattutto la disciplina riguardante i prodotti ad esso sottoposti, avendo da un lato chiari i motivi politici e strategici per il mantenimento del blocco, dall'altro accettando nel calcolo costi-benefici dell'embargo le perdite economiche da esso derivanti. La già menzionata normativa statunitense in materia di controlli (ITAR) è pacificamente considerata ancillare

alle ragioni strategiche degli Stati Uniti, i quali notoriamente non subordinano la loro politica estera né strettamente alla ragione economica, né tantomeno al mero umanitarismo. È una legislazione dai contorni definiti, in cui tutto ciò che risulta elencato nella “*Munition List*” ricade nell’ambito di applicazione della normativa sui controlli.

Il cammino della
disciplina Europea:
dalla
frammentazione
a orizzonti comuni

La posizione dei paesi dell’Unione Europea invece costituisce epopea a sé, frastagliata da fasi di apertura e chiusura, nel solco del profilarsi di una disciplina comune in tema di controlli alle esportazioni. Al tempo della Dichiarazione Madrid del 1989 non vi era una definizione comune di ciò che dovesse essere categorizzato come “armi” ai fini dell’esportazione: la stessa Dichiarazione infatti riporta tale dicitura in modo generico e non specifico (nel testo in inglese, “*arms*”). Al tempo, ogni stato membro era sovrano nell’individuare e categorizzare alcuni beni come “armi” o meno. L’inesistenza di un’armonizzazione rese dunque possibile per alcuni stati esportare materiali di passibile (o quasi esclusivo) uso militare alla RPC, facendo leva sulla categorizzazione degli stessi (specialmente per prodotti il cui potenziale impiego volto all’esercizio dell’uso della forza non risultava chiaro o pacifico). Questo approccio mise in risalto anche i dubbi circa la valenza cogente, dal punto di vista giuridico, della stessa Dichiarazione di Madrid. Dal punto di vista definitorio, occorre a riguardo sottolineare che “armi” possono anche essere beni non idonei ad un utilizzo militare (ad esempio le armi leggere non automatiche), e di contro “armamenti” possono essere materiali il cui potenziale offensivo non risulta ovvio *prima facie*, ma le cui caratteristiche tecniche e di pro-

gettazione li rendono impiegabili esclusivamente per fini militari (ad esempio, alcuni tipi di radar). Il risultato di tale non uniformità fu che negli anni '90 gli stati europei proseguirono la loro cooperazione con la Cina, fornendo beni di utilizzo militare in misura e valori non trascurabili e consentendo inevitabilmente il trasferimento di tecnologia militare occidentale in capo a società o altri enti governativi della Repubblica Popolare.

Sempre in quegli anni, tuttavia, si effettuarono sforzi per armonizzare la disciplina europea in materia di controlli alle esportazioni di armamenti, con l'adozione del "Codice di Condotta" del 1998 si dettarono alcuni criteri comuni per guidare l'azione di controllo degli Stati sulle esportazioni di armamenti, i cosiddetti "Otto criteri", che nel pensiero del legislatore comunitario avrebbero costituito il "faro comune" dell'azione degli stati in materia di controlli. Ed è proprio sul solco del profilarsi di tale comune disciplina che alcuni stati iniziarono a dubitare sull'opportunità di mantenere l'embargo nei confronti della RPC. Infatti, qualora la Cina non fosse risultata in linea con tali criteri, eventuali autorizzazioni all'esportazione di materiali non sarebbero dovute essere concesse in automatico dalle autorità competenti di ciascuno stato membro, alla stregua di qualsiasi altro paese di destinazione finale.

Gli sforzi armonizzativi in materia di controlli alle esportazioni di armamenti trovarono compimento con la direttiva 43/2009/CE. Tale direttiva, oltre a inquadrare in una cornice normativa i criteri del Codice di Condotta, intervenne a uniformare sotto molti punti la disciplina dei controlli a livello comunitario in materia di armamenti, in primo luogo mediante la redazione di un

elenco di categorie di materiali da considerarsi “prodotti per la difesa” da parte di tutti gli stati membri, arrivando alla creazione di un elenco simile alla citata “*US Munition List*” statunitense. La dicitura “prodotti per la difesa” intervenne dunque ad eliminare le ambiguità che potevano sorgere in casi analoghi a quanto riportato sulla Dichiarazione di Madrid. Per “armi” si intendono dunque i materiali che sono costruiti per un prevalente utilizzo militare, appianando pertanto le differenze classificatorie che consentirono a molti stati l’esportazione di armamenti verso la Cina nella precedente decade.

Effetti dell’embargo nel caso italiano

L'Italia come
paese “virtuoso”

In analogia a quanto sperimentato anche da altri paesi dell’Unione dotati di un’importante industria della Difesa nazionale, l’Italia non mancò di sfruttare le “zone grigie” della normativa al fine di concretizzare alcune esportazioni di armamenti verso la Cina. Tuttavia, occorre sottolineare che durante gli anni ’90 l’Italia non fu attore di primo piano: si registra soltanto un’esportazione di due campioni di “Pack Howizers” verso la Cina negli anni ’90. Tali materiali, di fabbricazione non complessa, si ritiene che siano stati replicati dalla RPC. La “tiepida” partecipazione del nostro paese nella cooperazione con la RPC in ambito militare può essere giustificata dal fatto che, a differenza di altri paesi dell’Unione, l’Italia era già dotata di una normativa nazionale piuttosto stringente e dettagliata sui controlli alle esportazioni di armamenti (la l. n. Legge 9 luglio 1990, n. 185), la quale proviene da scelte di politica estera adottate dal

nostro paese in un cammino di progressivo aumento degli impegni assunti nella non-proliferazione.

L'adeguamento al
"mondo nuovo"?

Tuttavia, nel 2002 l'Italia con le sue industrie partecipò al programma di creazione di cacciabombardieri cinesi, da dotare sia all'Esercito di Liberazione Popolare sia a Forze Armate di altri paesi, mediante la fornitura di apparecchiature radar da combattimento. Come sopra accennato, occorre sottolineare che tale trasferimento di tecnologia sia stato implementato in un'epoca in cui la normativa faticava a disciplinare il regime di controlli su materiali il cui utilizzo è di difficile, se non ambigua, interpretazione. Infatti, tali sistemi radar si caratterizzano per multi modalità e differenziate applicazioni, ed era pertanto difficile riscontrare in via inequivocabile la presenza del requisito previsto dalla "legge 185" ("costruito per un prevalente uso militare") affinché un materiale sia considerato armamento. È tuttavia da sottolineare che tale fornitura sia stata effettuata nel periodo in cui, come sopra accennato, si registra il massimo "lassismo" nei paesi dell'Unione circa la vigenza dell'embargo. A suffragio di tali ipotesi, occorre riportare che al tempo l'Italia era impegnata assieme ad altri partner europei alla creazione del sistema satellitare "Galileo": era dunque al tempo auspicabile e necessario sfruttare tale canale per evitare di essere estromessi dalla competizione tra partner europei in un possibile nuovo mercato, ad embargo eventualmente eliminato.

L'evoluzione della cooperazione commerciale e tecnologica UE - Cina

I progressi in ambito europeo dal punto di vista normativo sembrano rendere l'embargo superfluo dal punto di

vista strettamente giuridico. Pertanto, occorre indagare circa le ulteriori cause del mantenimento del blocco, che si individuano in tre principali ordini di ragioni: l'opposizione statunitense, la convenienza economica e il progresso tecnologico.

L'opposizione
statunitense

In primo luogo, a partire dal 2005 l'approccio sempre più "morbido" da parte dei paesi europei alla materia finì per incontrare l'opposizione degli Stati Uniti. Come sopra accennato, il rischio per gli USA di vedere in mano cinese proprie tecnologie (frutto di anni di ricerca e sviluppo e spese ingenti) veicolate da Società europee, appariva già al tempo inaccettabile per noti interessi di politica estera e sicurezza americana. In tale contesto, non ci volle molto prima che le industrie del comparto difesa dell'Unione decidessero di non proseguire con lo sviluppo di opportunità di business in Cina, temendo i meccanismi sanzionatori statunitensi. La citata normativa ITAR si caratterizza anche per extraterritorialità del suo ambito di applicazione: in concreto, qualora una Società dovesse essere trovata ad esportare materiali di derivazione statunitense, o costruiti su licenza americana, o contenenti tecnologia USA in misura rilevante verso un paese sottoposto a sanzioni USA, questa può incorrere in pesanti sanzioni, non da ultima la preclusione all'accesso al mercato statunitense degli armamenti. Ciò ha portato moltissime Società del settore a concentrare i propri sforzi nel non incappare in tali sanzioni, arrivando a rinunciare al mercato cinese. A conseguenza diretta di ciò, venne progressivamente a mancare il sostegno da parte delle Società della difesa europee al perseguimento di iniziative comunitarie volte all'eliminazione dell'embargo.

La convenienza
economica

In secondo luogo, le forniture di armamenti comportano ingenti sforzi economici da parte del paese ricevente. Infatti, salvo casi di trasferimenti di sistemi ad alta tecnologia, o oggetto di privative industriali e diritti di esclusiva da parte di OEM (*Original Equipment Manufacturers*) europei, l'Unione non è mai stata esportatrice di riferimento per vaste gamme di armamenti alla Cina, pur esportando materiali per valori assai consistenti. Altri paesi, Russia ed Israele in primis, esportano armamenti a prezzi più competitivi senza ostacoli di sorta, tali da renderli fornitori principali dell'Impero di Mezzo. D'altro canto, la Cina stessa è stata in grado negli anni di sviluppare la propria industria bellica nazionale in modo da rendersi sempre più indipendente dalle forniture straniere[3]. Alla luce di tale dinamica, appare evidente come l'insistenza della Cina stessa alla rimozione dell'embargo, al di là di ragioni collegate al mero prestigio internazionale, non trovi corrispondenza in quelle che sono le effettive e contingenti necessità di approvvigionamento bellico della RPC (anche in considerazione della progressiva diminuzione della c.d. "spesa militare" cinese).

Il progresso
tecnologico

In ultimo luogo, l'entusiasmo della Cina e degli stati dell'Unione nel perseguire programmi di fornitura di armamenti nonostante l'embargo era guidato negli anni '90 dal desiderio della RPC di acquisire quanto più possibile tecnologia e know-how, mentre i paesi dell'Unione trovavano in tali forniture un modo per equilibrare la loro bilancia commerciale nei confronti del gigante asiatico. Del resto, la tecnologia più avanzata dell'epoca rimaneva per la maggior parte ad esclusivo utilizzo militare. Tale prospettiva muta con lo sviluppo di prodotti

che, pur non essendo appositamente costruiti per uso militare sono passibili di un utilizzo sia civile che militare: i beni duali, o *dual-use*. La fame cinese per prodotti ad alta tecnologia, e il desiderio dell'Unione di rendersi partner primario per questo tipo di mercato ha trovato rifioritura nel mondo dei beni duali, relegando di fatto l'embargo agli armamenti ad una nicchia che non riveste ad oggi la stessa importanza del passato. L'intervenuta categorizzazione degli armamenti nel 2009, assieme al Regolamento (CE) N. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 in tema di beni duali, hanno consentito uno spostamento di questa partita del commercio UE – Cina verso la seconda categoria di beni. Occorre precisare che il commercio di beni duali non è libero ma esso stesso soggetto a controlli: l'esportatore di tali materiali verso la Cina dovrà comunque ottenere il rilascio delle apposite licenze da parte delle autorità nazionali competenti, previa dichiarazione dell'utilizzatore finale dei beni.

Conclusione: il cambio di paradigma

Le ragioni umanitarie che mossero i paesi occidentali a proclamare l'embargo di armamenti alla Cina appaiono ora secondarie rispetto ai motivi strategici ed economici che mantengono tutt'ora vivo il blocco. Non occorre sottolineare quanto ben presto l'indignazione per Tienanmen da parte degli USA abbia lasciato il posto a ragioni strategiche e di competizione internazionale. La posizione statunitense nel dibattito - squisitamente europeo - sulle sanzioni alla Cina, ha sempre riguardato le preoccupazioni circa il trasferimento di tecnologia statunitense in mani cinesi, con un conseguente pregiudizio di

interessi nazionali, più che di valori. D'altro canto, il calcolo economicistico degli stati Europei portò fin da subito questi ultimi a sfruttare a vantaggio delle proprie industrie le “zone grigie” del diritto comunitario in materia, trascurando o non ritenendo cogente l'embargo. I progressi in ambito normativo, in uno con l'evoluzione delle politiche di armamento cinesi e dello sviluppo tecnologico dei beni duali hanno reso il dibattito sull'embargo non più di attualità, non trovando fattivamente conveniente la sua rimozione.

Tuttavia, in questa recente fase storica di relazioni commerciali tra blocchi in cui l'unione Europea da un lato e la Cina dall'altro hanno cercato di ampliare i loro scambi commerciali ed investimenti (si pensi non da ultimo al recente *EU- China Comprehensive Agreement on Investments* (CAI)[4], il mantenimento del blocco appare utile ma sotto un diverso paradigma: l'embargo in materia di “armamenti” alla Repubblica Popolare costituirebbe il limite strategico oltre il quale la citata cooperazione non potrebbe spingersi. A suffragio di questa ipotesi, le recenti preoccupazioni statunitensi circa la politica estera cinese, e la necessità di rivedere le politiche di sicurezza in ambito dell'Alleanza atlantica, potrebbero far sì che molti beni oggetto di commercio tra Cina e Europa (ma anche USA) si trovino ad essere annoverati come “armamenti” in senso proprio, ridando vigore all'utilità dell'ormai vetusto embargo.

[1] Vito Fatuzzo, “*Usa-Taiwan: tra ambiguità e chiarezza strategica*” – 7 marzo 2021, Geopolitica.info. (<https://www.geopolitica.info/usa-taiwan-tra-ambiguita-e-chiarzza-strategica/>).

[2] Lucrezia Luci, “European Defence Fund: finanziamenti per il futuro della Difesa Europea” – 13 settembre 2020, Geopolitica.info. (<https://www.geopolitica.info/european-defence-fund-finanziamenti-per-il-futuro-della-difesa-europea/>).

[3] Lorenzo Riggi, “L’innovazione tecnologica nel XXI Secolo: intervista a Mauro Gilli – Prima Parte” - 7 Maggio 2019, Geopolitica.info. (link: <https://www.geopolitica.info/innovazione-tecnologica-nel-xxi-secolo-intervista-a-mauro-gilli-prima-parte/>).

[4] Riccardo Nanni, “*Comprehensive Agreement on Investment e Settori Tecnologici: quali prospettive per i servizi Cloud?*” – 28 marzo 2021, Geopolitica.info. (link: <https://www.geopolitica.info/comprehensive-agreement-on-investment-e-settori-tecnologici-quali-prospettive-per-i-servizi-cloud/>),

Matteo Piasentini

Laureato magistrale in Giurisprudenza, funzionario amministrativo presso Ministero della Difesa - Agenzia industrie difesa. Formatosi sia in Italia che all'estero (Cina) su tematiche relative al commercio internazionale ed alle esportazioni, si occupa di vendite in ambito governativo e di *export controls*.

Lorenzo Termine

Dottorando in Studi politici presso il Dipartimento di Scienze Politiche di Sapienza Università di Roma con un progetto sulle strategie delle potenze revisioniste. Dal 2017 è Research Fellow del Centro Studi Geopolitica.info per cui cura la ricerca dell'area Cina e Indo-Pacifico e per cui coordina l'attività editoriale della rivista online e dei Geopolitical Brief. Autore presso diverse testate e riviste scientifiche nazionali ed internazionali. I suoi interessi di ricerca includono la teoria delle relazioni internazionali e gli studi strategici con particolare riferimento alla politica di difesa cinese e alla relazione strategica tra Repubblica popolare cinese e Stati Uniti.

Il Centro Studi

Il Centro Studi Geopolitica.info nasce nel 2004 con l'obiettivo di offrire un contributo al dibattito sulla politica estera, la geopolitica e le relazioni internazionali dalla prospettiva dell'Italia. Le attività del Centro Studi si articolano in tre filoni principali: la pubblicazione della Rivista online *Geopolitica.info* e la ricerca in materia di politica internazionale e geopolitica; la formazione attraverso i corsi in presenza e i corsi online sulla piattaforma www.onlineducation.it; l'organizzazione di momenti di dibattito pubblico sui temi dell'agenda politica italiana relativi alle relazioni internazionali. Tutte le attività sono consultabili sul sito web www.geopolitica.info.

Centro Studi Geopolitica.info

www.geopolitica.info | centrostudi@geopolitica.info